

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Videoconferenza del 11/07/2025, ore 16:00

Atto n. 2025/14

Presenti:

Maurizio Rossi, Presidente

Romano Bondavalli, Consigliere

Alberto Borsari, Consigliere e Vicepresidente

Silvia Genzini, Consigliere

Assenti:

Giorgio Bassi, Consigliere

Assistono il Direttore Massimo dell'Acqua, che ai sensi dell'art. 5 c. 5 dello Statuto funge da segretario verbalizzante, e l'incaricato E.Q. Giovanni Balzanelli.

Oggetto: Determinazioni in ordine all'adeguamento annuale delle tariffe dei servizi TPL per l'anno 2025.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- ✓ l'art. 7, comma 13, punto c) della l.r. n. 6/2012 stabilisce che, *"...Nel rispetto delle funzioni di indirizzo politico e programmatico che la legge attribuisce alla Regione ed agli enti locali, le agenzie costituiscono lo strumento per l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2, e svolgono le funzioni ed i compiti di seguito indicati:*

c) l'approvazione del sistema tariffario di bacino, nonché la determinazione delle relative tariffe, in conformità al regolamento di cui all'art. 44 e previa intesa, per i titoli integrati con i servizi ferroviari, con la Regione...";

- ✓ che ai sensi dell'art. 44 della citata l.r. n. 6/2012 Regione Lombardia ha adottato il Regolamento regionale 10/06/2014 n. 4 *"Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico"* il quale disciplina, *"...i criteri e le modalità di applicazione ai servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del nuovo sistema tariffario integrato regionale..."* nonché *"...le modalità di adeguamento delle tariffe che tengano conto della dinamica inflattiva dei costi generalizzati e di settore e dell'incremento dell'offerta e della qualità del servizio, misurato attraverso la definizione di idonei indicatori, anche a livello del singolo bacino, per i servizi di cui al comma 1, lettera a)..."*;
- ✓ il comma 5 bis dell'art. 44 della medesima legge regionale stabilisce che *"Le Agenzie per il trasporto pubblico locale e l'Autorità di Bacino lacuale di Iseo, Endine e Moro:*
 - a) in caso di mancata definizione degli indicatori di qualità dei servizi di trasporto di cui all'articolo 26 del regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4 (Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)) per gli affidamenti in corso di validità, applicano la percentuale di adeguamento definita dalla Giunta regionale riferita alle tariffe di collegamento tra bacini;....."*
- ✓ l'art. 10 comma 1 lett. f) dello Statuto dell'Agenzia, attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza sull'adeguamento annuale delle tariffe.

VISTA la deliberazione 01/07/2025 n. XII/4636 con la quale la Giunta regionale ha definito l'adeguamento delle tariffe di competenza regionale per l'anno 2025, pari a +0,508% per il TPL e +0,588% per le tariffe STIL dei servizi ferroviari, ed ha stabilito che *"gli Enti Regolatori:*

- *adottino i rispettivi atti di competenza per la definizione dell'adeguamento delle tariffe 2025 da applicare ai sistemi tariffari di competenza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, c. 5 del Regolamento e di quanto disposto dal REG CE n. 1370/2007;*
- *limitatamente alle Agenzie per il TPL, definiscano i nuovi livelli tariffari del titolo «lo viaggio – Trenocitta», applicando i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 1204/2010;*

- *limitatamente all'Agenzia per il TPL del bacino di Milano-Monza-Pavia-Lodi:;*
- *definiscano i livelli tariffari degli abbonamenti mensili ed annuali, a cui è applicato lo sconto previsto dall'agevolazione «lo viaggio in famiglia – abbonamenti», applicando i criteri stabiliti nella D.G.R. n. 1204/2010 e negli atti amministrativi attuativi successivi;*
- *eventualmente individuino le risorse finanziarie a copertura della differenza, nel caso di definizione di livelli tariffari inferiori a quelli previsti o di mancata applicazione dell'adeguamento tariffario;*
- *individuino, nei termini previsti dagli artt. 26 e 39, c. 4, del regolamento, gli indicatori e gli obiettivi per il calcolo dell'adeguamento ordinario delle tariffe dei titoli di competenza per l'anno 2026 tariffe dei titoli di competenza per l'anno 2026 e li trasmettano a Regione Lombardia contestualmente ai provvedimenti adottati in materia di adeguamento delle tariffe 2025, entro 30 giorni dalla loro adozione a mezzo di posta elettronica certificata”.*

CONSIDERATO che:

- ✓ il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 44, c. 5 bis sopra citato, non ha individuato i parametri e gli obiettivi di qualità e quantità necessari per l'applicazione dell'algoritmo di cui all'art. 26 c. 4 del regolamento regionale n. 4/2014, con cui calcolare la percentuale di adeguamento nei termini prescritti dal suddetto regolamento;
- ✓ la modesta entità della percentuale di adeguamento definita dalla Giunta regionale, ancorchè sommata alla percentuale dell'adeguamento 2024 (+0,175%) la cui applicazione era stata rinviata a quest'anno, determinerebbe un irrisorio aumento delle tariffe dei servizi di competenza dell'Agenzia.

SENTITI tutti i gestori dei servizi TPL del bacino, che si sono espressi in senso favorevole al rinvio dell'applicazione dell'adeguamento tariffario 2025 nella misura definita da Regione Lombardia.

RITENUTO pertanto, per i motivi sopra illustrati, di rinviare al 2026 l'aumento delle tariffe di competenza dell'Agenzia pari al + 0,175% determinato per l'anno 2024 e al +0,508% determinato per l'anno 2025.

DATO ATTO che nell'ambito della normale attività di vigilanza sui servizi TPL di competenza gli uffici hanno effettuato anche le verifiche sulla rete di vendita di cui all'art. 30 c. 3 lett. b) e c) del Regolamento e che nessuna segnalazione o reclamo in merito alla funzionalità della rete prevista dagli impegni contrattuali vigenti è pervenuta nel corso dell'ultimo anno all'Agenzia;

VISTI:

- ✓ il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267”, ed in particolare gli articoli 42 e 48 in ordine alla competenza dell’organo deliberante;
- ✓ i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi dal Direttore sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

- 1) Di rinviare all’adeguamento tariffario 2026, per i motivi illustrati in premessa, l’applicazione dell’aumento delle tariffe di competenza dell’Agenzia pari al + 0,175% determinato per l’anno 2024 e al +0,508% determinato per l’anno 2025.
- 2) Di dare atto, pertanto, che la componente urbana dell’abbonamento mensile “lo viaggio Treno-città” resta invariata nel valore di 24,00 € per la città di Cremona e di 32,00 € per la città di Mantova.
- 3) Di rinviare ad un successivo atto l’eventuale approvazione degli indicatori e obiettivi per l’adeguamento tariffario 2026, previo esame nella Conferenza Locale del Trasporto Pubblico (CLTP).
- 4) Di inviare copia della presente deliberazione alla Regione Lombardia e ai gestori dei servizi TPL automobilistici e ferroviari per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Infine il Consiglio di Amministrazione, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Massimo Dell’Acqua

IL PRESIDENTE DELL’AGENZIA
F.to Maurizio Rossi